

COMUNE DI SANTA FIORA

Provincia di Grosseto

Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° del

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto

Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili

Indice

- Art. 1 Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 Presupposto dell'imposta*
- Art. 3 Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili*
- Art. 4 Valore delle aree fabbricabili ed aree possedute da coltivatori diretti*
- Art. 5 Fabbricati inagibili o inabitabili*
- Art. 6 Fabbricati di interesse storico od artistico*
- Art. 7 Soggetti passivi*
- Art. 8 Soggetto attivo*
- Art. 9 Base imponibile*
- Art. 10 Diversificazione delle aliquote*
- Art. 11 Abitazione principale*
- Art. 12 Esenzioni*
- Art. 13 Versamenti*
- Art. 14 Detrazione per l'abitazione principale*
- Art. 15 Accertamento*
- Art. 16 Attività di controllo*
- Art. 17 Sanzioni e interessi*
- Art. 18 Rimborsi*
- Art. 19 Definizione agevolata*
- Art. 20 Contenzioso*
- Art. 21 Richiesta agevolazioni*
- Art. 22 Norme di rinvio*
- Art. 23 Norma transitoria sulla comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva*
- Art. 24 Entrata in vigore*

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di SANTA FIORA nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, così come definiti dai successivi articoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti :
 - fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da uno strumento generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Ad ogni variazione degli strumenti urbanistici che comporti attribuzione o perdita del requisito di area fabbricabile, ad un terreno ubicato nel territorio comunale, l'area tecnica deve provvedere a comunicare formalmente all'ufficio tributi i dati identificativi delle particelle catastali interessate con la relativa superficie e le zone di appartenenza e i dati identificativi dei proprietari ai fini della notifica di cui all'art. 31, comma 20 della legge 27/12/2002, n° 289.

Art. 4 – VALORE DELLE AREE FABBRICABILI ED AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale, in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio tecnico, entro il 31/03 di ogni anno determina, per ciascuna area o zona omogenea, dei valori al di sopra dei quali l'ufficio

tributi non è tenuto all'accertamento dell'imposta salvo l'esistenza di atti da cui si deduce un valore certo superiore. In mancanza dell'adozione della delibera annuale vengono confermati i valori dell'anno precedente.

3. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali.
4. Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
5. Ai fini dell'agevolazione il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 5 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che siano inutilizzati dal contribuente e che presentano almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabilità di un fabbricato si fa riferimento ad una delle seguenti condizioni:
 - a) ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) richiesta di parte
 - e) fabbricato oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
4. Le agevolazioni richieste ai sensi della lettera d) del comma 2 del presente articolo sono concesse sulla base di una perizia tecnica, redatta dal tecnico del contribuente, ovvero dall'ufficio tecnico del Comune.
5. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle condizioni di cui al comma 1, per usufruire dell'agevolazione del 50%, è tenuto a presentare istanza all'ufficio tributi corredata dai documenti giustificativi. Da tale data decorre l'agevolazione medesima.
6. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità pena il sanzionamento ai sensi dell'art. 17 comma 4 del presente regolamento.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo cessano comunque dalla data di fine dei lavori di risanamento edilizio o, se precedente dalla data di utilizzo.

Art. 6 – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato.
2. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente e' classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato e' stato assimilato ad una abitazione.

Art. 7 – SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8 – SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 9 – BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

Art. 10 – DIVERSIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:
 - a. immobili diversi dalle abitazioni, comprese le attività produttive;
 - b. immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
 - c. alloggi non locati;
 - d. per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;
 - e. per le abitazioni principali;

2. L'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
3. L'aliquota può essere stabilita in misura ridotta, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di fine lavori.
4. Per usufruire delle agevolazione di cui al presente articolo, ove deliberate, deve essere presentata formale richiesta entro il termine previsto per la comunicazione di cui all'art. 12 del presente regolamento
5. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono confermate nella misura pari a quelle applicate nell'anno precedente se non modificate con apposita deliberazione adottate nei termini di legge.

Art. 11 – ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
2. Oltre a quelle previste dalla legge si considerano abitazioni principali, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e detrazioni per l'abitazione principale:
 - a) Le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare o ad esse collegate funzionalmente, ancorché distintamente iscritte al catasto e classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7. a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione (anche se in quota parte), deve essere proprietario o titolare del diritto reale di godimento (anche se in quota parte) anche della pertinenza. La pertinenza deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione avente caratteristiche di abitazione principale.
 - b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale. Il soggetto passivo in questo caso rimane il proprietario dell'immobile. Per usufruire di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita comunicazione, nei termini e con le modalità previste al successivo art. 12 comma
 - c) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - d) l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale.
3. L'ulteriore detrazione per abitazione principale introdotta dal comma 2 bis dell'art. 8 della legge 24/12/2007, n° 244 si applica alle pertinenze di cui al comma 2 lett. a) e non si applica agli immobili individuati al comma 2, lettere b), c) e d) del presente articolo.

Art. 12 – ESENZIONI

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi,

- oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
2. Ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 4.12.1997, n. 460, è disposta l'esenzione per gli immobili per i quali la proprietà o altro diritto reale di godimento è in capo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13 – VERSAMENTI

1. Il contribuente, è obbligato ad eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'acconto. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, entro le scadenze di cui sopra, da un contitolare dell'immobile anche per conto degli altri contitolari;
3. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali con deliberazione del Consiglio comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative;
4. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

Art. 14 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, le somme previste dalla normativa vigente, oppure le somme determinate annualmente dal competente organo comunale, ove previsto dalla normativa stessa.
2. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, contestualmente alla determinazione annuale delle tariffe, la detrazione può essere stabilita da un minimo di € 103,29 fino a € 258,22 con opportuna deliberazione. Nel caso in cui l'importo venisse deliberato oltre 258,22 € e, fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione dei contribuenti non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del comma 1 e 2 del presente regolamento, può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
4. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in rapporto al numero di tali soggetti.

Art. 15 – ACCERTAMENTO

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di

- ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omessa comunicazione, omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a fatti e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti;
 3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
 4. La Giunta Comunale può, con proprio atto, decidere le azioni di controllo.
 5. Non si fa luogo agli invii di accertamento ed al rimborso quando l'importo complessivo, relativo ad un solo anno, è inferiore ad € 16,52, si procede comunque alla emissione degli avvisi, indipendentemente dall'importo dovuto, nel caso in cui la violazione è ripetuta per almeno un biennio.

Art. 16 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 come recepito dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
4. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale, stabilita con deliberazione della Giunta comunale, compresa fra il 4% e il 6%, da conteggiare sui proventi riscossi, a seguito dell'attività di accertamento (compresa l'attività di verifica derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 336 della legge 311/2004) dell'ICI nello stesso esercizio;
5. Le somme accantonate nel fondo sono annualmente destinate:
6. per il 50% all'erogazione di compensi incentivanti la produttività, in aggiunta a quelli previsti dal CCNL, alle unità addette all'attività di gestione dell'ICI;
7. per il 50% all'acquisto di attrezzature, dotazioni, aggiornamenti e consulenze per l'Ufficio Tributi;
8. le somme eventualmente non utilizzate, nell'anno di competenza, per l'acquisto di attrezzature e dotazioni dell'Ufficio Tributi confluiscono nel fondo da destinarsi agli incentivi del personale.
9. La disponibilità del fondo, sia in conto competenza sia in conto residui, non possono essere utilizzate per altri scopi, né rappresentare economie di bilancio.
10. L'utilizzo del fondo avviene con appositi provvedimenti del Responsabile del Servizio.
11. L'assegnazione dei compensi incentivanti è disposta secondo criteri che tengano conto in particolare del grado di partecipazione all'attività lavorativa, del livello di responsabilità, della qualifica posseduta, della qualità delle prestazioni svolte ed utilizzando i seguenti coefficienti percentuali di ripartizione:
 - responsabile d'imposta (20%)
12. -personale addetto all'Ufficio Tributi (70%)

13. -collaboratori tecnico/amministrativi (10%) qualora partecipanti, altrimenti la quota verrà ripartita percentualmente tra gli altri soggetti.

Art. 17 – SANZIONI E INTERESSI

1. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere *a) o b)* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
2. Alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1) e art. 23 non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472/1997 nè quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/1997;
3. La mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 13 comma 2) limitatamente al periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente regolamento e la data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.L. 223 del 4.7.2006, convertito in Legge 4.8.2006 n. 248 comporta l'applicazione di una sanzione di € 103,29 riferita ad ogni unità immobiliare.
4. La mancata comunicazione della perdita dei requisiti per i quali sono stati accordati agevolazioni e/o riduzioni di imposta comporta l'applicazione di una sanzione di € 103,29.
5. La mancata risposta ai questionari, entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura di €51,65;
6. L'applicazione degli interessi di mora è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate.

Art. 18 – RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate e non dovute entro cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso dovrà avvenire entro 180 giorni dalla richiesta, previa verifica che il contribuente non abbia debiti pendenti nei confronti del comune, in quel caso verranno sospesi i termini del rimborso fino a che non verranno versati, da parte del contribuente, le somme dovute al Comune e/o si provvederà alla compensazione con gli altri tributi dovuti.
2. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di un anno dal giorno in cui è stata pubblicizzata, nelle forme di legge, la divenuta inedificabilità. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata dall'ultimo atto di acquisto dell'area tra vivi, e comunque per un periodo non eccedente i due anni. Può farsi luogo al rimborso solo alle condizioni che il vincolo di inedificabilità deve avere caratteristiche di definitività.

Art. 19 – DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute

variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, abbiano presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, in seguito a notifica del comune ai sensi dei commi 336 e 337, dell'art. 1, della legge 311/2004, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, con decorrenza dalla data indicata nella notifica, o in assenza di indicazione dal 1° gennaio dell'anno di notifica possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza riferite agli anni non prescritti al momento della notifica con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute.

2. La procedura di definizione agevolata deve essere tassativamente conclusa entro 180 giorni dalla notifica del comune, o entro 90 giorni dall'accatastamento spontaneo, con la sottoscrizione da parte del contribuente e del funzionario incaricato ICI, di un modello di adesione corredato dei seguenti allegati:
 - a) copia della documentazione comprovante la nuova rendita catastale;
 - b) copia delle attestazioni di avvenuto versamento dell'intera imposta o maggiore imposta dovuta;
3. per tutti i casi di mancata adesione alla definizione agevolata o di versamento insufficiente o mancata presentazione dei documenti richiesti si provvederà al recupero di quanto dovuto maggiorato di sanzioni e interessi ai sensi di legge;
4. Possono usufruire della definizione agevolata di cui al comma 1 anche:
 - a) i soggetti passivi ICI che non avendo ottemperato all'obbligo di accatastamento nei tempi assegnati con notifica da parte del comune, l'agenzia del Territorio ha provveduto direttamente all'attribuzione della rendita;
 - b) i soggetti che hanno provveduto spontaneamente all'iscrizione al catasto fabbricati degli immobili ex rurali o non censiti
5. per soggetti di cui al comma 4 la definizione agevolata può essere effettuata entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio tributi

Art. 20 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 21 – RICHIESTA AGEVOLAZIONI

1. Ogni agevolazione, riduzione, esenzione deve essere espressamente richiesta dal contribuente e decorrere dalla data della richiesta stessa.

Art. 22 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 23 – COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

1. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e/o della denuncia di variazione, di cui al comma 4 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è soppresso; conseguentemente, sono eliminate:
 - a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/1992;
 - b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473;
2. E' introdotto, entro il termine fissato per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, l'obbligo del contribuente di comunicare su apposito modulo predisposto dal comune ogni acquisto, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno precedente. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui all'art. 16 (attività di controllo).
3. L'obbligo di cui al comma 2) viene considerato assolto anche con la presentazione del modello ufficiale della dichiarazione ICI.
4. L'obbligo di presentazione di comunicazione di cui al comma 2) resta in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 37 del D.L. 223 del 4.7.2006, convertito in Legge 4.8.2006 n. 248.

Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzioni e agevolazioni di imposta la cui concessione resta subordinata alla formale presentazione di apposita richiesta su modelli predisposti dal comune o su istanze comunque contenenti tutti gli elementi necessari ad individuare i soggetti, gli immobili ai quali l'agevolazione o la riduzione deve essere riferita.

Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2007.